

33/99

COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO **Per la esecuzione di scavi su suolo pubblico** **da parte di privati**

Approvato con deliberazione consiliare n. ³³xxxxx del ²²⁻⁰⁴⁻¹⁹⁹⁹xx.xx.xxxx

TITOLO I

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di scavo, effettuate dai privati su suolo pubblico, o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Tali attività di scavo potranno essere finalizzate esclusivamente ad allacci ed a manutenzioni ordinarie e straordinarie dei medesimi, alla rete di pubblica fognatura, di acquedotto, di gas - metano, telefonica, elettrica E.N.E.L., od all'installazione di pali o strutture consentite ed autorizzate, sul suolo pubblico.
3. Per le attività di scavo di che trattasi, i privati potranno servirsi esclusivamente di imprese, che risultino iscritte all'Apposito Albo istituito dal successivo articolo 2 del presente regolamento.

Art. 2 Istituzione Albo Imprese Abilitate a Scavi su suolo pubblico

1. E' istituito presso il Dipartimento Disciplina e Gestione del Territorio un apposito Albo, delle imprese abilitate all'esecuzione di lavori di scavo sul suolo pubblico del territorio comunale di Ribera.
2. All'albo possono iscriversi tutte le imprese artigiane, che ne facciano richiesta al Dirigente il Dipartimento Disciplina e Gestione del Territorio, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per almeno una delle seguenti categorie: lavori edili, lavori stradali, lavori idrici o idraulici, lavori fognari, o similari;
 - b) sede legale della ditta in Ribera;
3. Per conseguire l'iscrizione in detto Albo, le ditte interessate dovranno presentare:
 - domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente regolamento, nella quale oltre alla ragione sociale della ditta ed alle complete generalità del suo legale rappresentante, al numero di partita IVA, sia contenuta anche contestuale dichiarazione del titolare o del rappresentante legale di avere preso visione del Capitolato Speciale d'oneri predisposto dall'Ufficio Manutenzioni contenente tutte le norme, le modalità e condizioni per l'esecuzione dei lavori su suolo pubblico;Alla domanda dovranno essere inoltre, allegati:
 - fidejussione assicurativa di £ 1.000.000 della validità di 1 anno a garanzia degli obblighi derivanti alla ditta esecutrice in dipendenza dei lavori che andrà ad eseguire su aree o suoli del demanio comunale.
 - certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.
4. La validità della iscrizione all'Albo di che trattasi è limitata all'anno solare.
5. Per ottenere il rinnovo dell'iscrizione, l'impresa dovrà dimostrare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di non aver perduto alcuno dei requisiti di cui al punto 3, mediante rinnovo della certificazione camerale e della fidejussione annuale.

Art. 3 Autorizzazioni allo scavo

1. Ogni attività di scavo, di cui al punto 1 del precedente articolo 1 è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio Manutenzioni del Dipartimento Disciplina e Gestione del Territorio. Fatti salvi eventuali altri pareri preventivi di competenza di altri Enti, Società, od Organi gestori dei servizi di sottosuolo. Il rilascio dell'autorizzazione è completamente gratuito e soggetto alle condizioni di cui agli articoli precedenti e seguenti ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni al presente regolamento..
2. Il privato, prima di intraprendere qualsiasi attività di scavo su suolo pubblico deve presentare istanza scritta all'Ufficio Manutenzioni, nella quale oltre ai propri dati anagrafici completi ed al codice fiscale, il ti-

tolare dello scavo dovrà fornire i dati progettuali e toponomastici idonei ad individuare il sito e l'entità dello scavo che si intende effettuare, le finalità dello stesso, i tempi ragionevolmente previsti per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, la ragione sociale della ditta incaricata dello scavo, che dovrà risultare iscritta all'albo di cui al precedente art. 2. L'autorizzazione si intenderà scaduta e quindi da rinnovare se i lavori non avranno inizio entro giorni 5 dalla data di rilascio .

3. Qualora i lavori di scavo per cui si richiede l'autorizzazione, interessino in qualche modo la viabilità pubblica, l'Ufficio manutenzioni provvederà ad inviare copia dell'istanza, al Comando dei Vigili Urbani per quanto di competenza.
4. L'Ufficio Manutenzioni provvederà al rilascio per iscritto dell'autorizzazione allo scavo, subito dopo la presentazione della relativa istanza, debitamente documentata, da parte dell'interessato. Detta autorizzazione potrà, se necessario, essere corredata di particolari prescrizioni tecnico attuative, vincolanti per l'autorizzato e per la Ditta esecutrice, ed alle quali dovranno scrupolosamente attenersi.
5. Nel caso lo scavo interessi la pubblica viabilità, l'autorizzazione verrà rilasciata di concerto con il comando dei VV UU, con modalità che verranno definite mediante apposita conferenza di servizi.

Art. 4

Modalità di esecuzione dei lavori su suolo pubblico

1. Solo dopo avere ricevuto formale autorizzazione scritta il privato potrà dare inizio ai lavori che dovranno eseguirsi esclusivamente durante le ore diurne;
le dimensioni dello scavo non dovranno eccedere rispetto alle necessità poste dall'opera cui lo stesso è finalizzato.
2. Fatte salve le competenze relative al Comando VV.UU. e le disposizioni da esso eventualmente impartite, nel caso lo scavo interessi la pubblica viabilità, i lavori devono comunque essere segnalati a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice, giorno e notte, con le modalità previste dal Codice della Strada, per le varie fattispecie di lavori, garantendo l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori, onde evitare eventuali danni a cose, o a terzi, per i quali, la ditta medesima rimane comunque responsabile.
3. I materiali di risulta dello scavo, anche quando debbano essere riutilizzati in fase di ricopertura, dovranno essere accumulati e posizionati, nei modi prescritti nell'autorizzazione ed in ogni caso non devono recare intralcio, ne sporcare aree pubbliche, né beni di privati, né le persone.
4. La ditta affidataria del lavoro di scavo dovrà garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza sul lavoro previste dalla vigente normativa per l'attività di che trattasi, nei confronti di tutto il personale impiegato e per le attrezzature e i macchinari da esso utilizzati, per tutta la durata dei lavori.
5. I lavori dovranno essere portati a termine, ed i luoghi e le aree interessate dovranno essere riportati al pristino stato, entro e non oltre il termine indicato nell'autorizzazione allo scavo.
6. Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà della Ditta incaricata, tali termini non potessero venire rispettati, la Ditta medesima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta al Dirigente dell'Ufficio Manutenzioni che, valutata la situazione, ove lo ritenga opportuno, potrà prorogare detto termine in base alla particolare situazione.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del codice Civile, del Codice della Strada, del regolamento edilizio, in quanto compatibili, e ad ogni altra normativa vigente che abbia attinenza con l'oggetto del presente regolamento.

Art. 5

RIPRISTINI

1. Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere effettuato e perfetta regola d'arte e nel rispetto delle condizioni preesistenti alle operazioni di scavo.
2. Il rinterro sarà effettuato con materie provenienti dagli stessi scavi o con materiale di apporto di ottima qualità ed a granulometria assortita (tout-venant); il costipamento deve essere effettuato per strati successivi; qualora il rinterro dovesse abbassarsi rispetto all'estradosso della pavimentazione stradale limitrofa, si opererà un idoneo ricarico con materiali inerti; il tutto in modo da riportare il sottofondo ad una consistenza tale da non causare futuri cedimenti della pavimentazione che si andrà a porre in opera.

3. Il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sarà eseguito con le modalità appresso indicate:
 - strato di conglomerato cementizio dosato a kg 200 di cemento per metro cubo di impasto, avente uno spessore non inferiore a cm 15 ed armato con rete metallica elettrosaldata;
 - strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore minimo di cm 7;
 - strato di conglomerato bituminoso (tappetino) avente spessore non inferiore a cm 3 e larghezza tale da sovrapporsi alla pavimentazione esistente per almeno cm 40 da ogni lato dello scavo, previa scarificazione della pavimentazione esistente.
4. Quando le sedi stradali sono pavimentate con materiali diversi dall'asfalto (materiali lapidei o calcarenitici, basolati, mattonelle di asfalto, mattoni di cemento o altro) il ripristino della pavimentazione e del relativo sottofondo, riguardo alle caratteristiche ed alle quantità dei materiali da impiegare ed alle modalità di messa in opera degli stessi, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni in cui si trovava la pavimentazione precedentemente allo scavo. In ogni caso il sottofondo di calcestruzzo avrà spessore non inferiore a cm 15 e sarà armato con rete metallica elettrosaldata.
5. Quanto detto al punto precedente vale integralmente anche nel caso che gli scavi interessino i marciapiedi.
6. Vale in ogni caso il principio che i ripristini debbono riportare le sedi stradali alle condizioni preesistenti alle operazioni di scavo.

Art. 6 Collaudo

1. A lavori ultimati, i luoghi e le aree su cui è stato effettuato lo scavo, dovranno essere riportati allo stato in cui si trovavano prima che i lavori venissero iniziati. Il rappresentante della ditta esecutrice dello scavo ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione di ultimazione dei lavori al Dirigente l'ufficio Manutenzioni, con il quale concorderà i tempi per un sopralluogo congiunto dei lavori ultimati.
Al fine di valutare la perfetta esecuzione dei lavori di rimessa in pristino delle sedi di scavo, in quanto soggette ad eventuale assestamento, il sopralluogo non sarà effettuato comunque, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ultimazione.
2. Se, a seguito di detto sopralluogo, il Dirigente l'Ufficio Manutenzioni dovesse constatare il mancato ripristino della condizione dei luoghi interessati dai lavori, intimerà per iscritto alla Ditta inadempiente di provvedervi, entro un termine stabilito.
3. Ove l'inadempienza dovesse protrarsi oltre il termine così prescritto, al ripristino dei luoghi si provvederà d'ufficio a spese della Ditta inadempiente incamerando la fidejussione, senza pregiudizio per l'eventuale azione legale, da parte dell'Ente autorizzante, in sede civile e penale a tutela del patrimonio Comunale e del pubblico interesse.
4. L'incameramento della fidejussione, comporterà l'esclusione automatica della ditta affidataria dei lavori dall'Albo di cui all'art. 2 del presente regolamento, per la durata di anni due.